MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

AZIENDA

B. FOR PET SRL

REV. 4 DEL 07-07-2025

BFPet
RENEWABLE PLASTICS
VP ITALIA GROUP

INDICE SOMMARIO

PARTE GENERALE

1. *IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE……pag.4*
2. *L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZAZIONE E LA REALTA' SOCIETARIA DI B FOR PER S.R.L.……...pag.18*
3. *DIFFUSIONE DEL MODELLO……...pag.26*
4. *ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI B. FOR PET S.R.L.…….……....pag.28*
5. *CODICE SANZIONATORIO……... pag.35*

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il d.lgs. 231), in attuazione delle delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, gli Enti, come definiti poc'anzi, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni reati dolosi o colposi in alcuni precisi ed individuati casi, commessi o tentati, nell'interesse o vantaggio degli Enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli Enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio degli Enti e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio del proprio Ente, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli Enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa degli Enti è, tuttavia, esclusa se gli stessi hanno, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative di categoria, una su tutte Confindustria.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITA'

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex. d.lgs. 231/2001, si sostiene che è stato introdotto nel sistema italiano *"un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia"*.

Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'Ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI POSTI ALL'ATRUI DIREZIONE.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

1- Da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5 comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
2- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5 comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 FATTISPECIE DI REATO

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiedecies del d.lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che

ne facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n.146/2006.

Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- Art. 24 (quali Malversazione a danno dello Stato art. 316 c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 316-ter c.p., frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p., truffa art. 640 c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640-bis c.p., frode informatica art. 640-ter);
- Art. 24-bis (quali accesso abusivo ad un sistema informatico art. 615-ter c.p., intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quater c.p., installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635-ter c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635-quinquies c.p., diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico art. 615-quinquies c.p., documenti informatici art. 491-bis c.p. (in riferimento ai suesposti delitti), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica art. 640-quinquies);
- Art. 24-ter (quali associazione per delinquere art. 416 comma 6 c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416-bis c.p., scambio elettorale politico mafioso art. 416-ter c.p.);
- Art. 25 (quali corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p., pene per il corruttore art. 321 c.p., istigazione alla corruzione commi 1 e 3 c.p., traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p., peculato art. 314 comma 1 c.p., malversazione a danno dello Stato art. 316 c.p., abuso d'ufficio art. 323 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari 319-ter c.p., istigazione alla corruzione art. 322 commi 2 e 4 c.p., concussione art. 317 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari art. 319-ter c.p., induzione a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.);
- Art. 25-bis (quali falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate art. 453 c.p., alterazione di monete art. 454 c.p., contraffazione di carta filigrana in uso per fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo art. 460 c.p., spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate art. 455 c.p., spendita di monete falsificate ricevute in buona fede art. 457 c.p., uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. 464 c.p., falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati art. 459 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni art. 473 c.p., introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi art. 474 c.p.);

- Art. 25-bis 1 (quali art. 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio, art 513 bis c.p. illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali, art. 515 c.p. nell'esercizio del commercio, art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. vendita 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 – ter c.p. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 quater c.p. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- Art. 25-ter (quali le false comunicazioni sociali art. 2621 c.c., false comunicazioni sociali art. 2621-bis c.c., false comunicazioni sociali nelle società quotate art. 2622 c.c., falso in prospetto art. 2623 c.c., falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell'Ente di revisione e corruzione dei revisori, impedito controllo art. 2625, comma 2 c.c., formazione fittizia del capitale art. 2632 c.c., indebita restituzione di conferimenti art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 c.c., illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Ente controllante art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori art. 2629 c.c., omessa comunicazione del conflitto d'interessi art. 2629-bis c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c., corruzione tra privati art. 2635 c.c., istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c., illecita influenza sull'assemblea art. 2636 c.c., aggiotaggio art. 2637 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 c.c., nelle disposizioni di nuova formulazione come disposto dalla Legge anticorruzione del 6 novembre 2012 n. 190, di cui all'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001);
- Art. 25-quater (quali delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999);
- Art 25-quater 1 (quali pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 583-bis c.p.);
- Art. 25-quinquies (quali riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù art. 600 c.p., tratta di persone art. 601 c.p., acquisto e alienazione di schiavi art. 602 c.p., intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro art. 603-bis c.p., prostituzione minorile art. 600-bis comma 1 c.p., pornografia minorile 600-ter comma 1 e 2 c.p., detenzione di materiale pornografico art. 600-quater c.p., adescamento di minorenni art. 609-undecies);
- Art. 25-sexies (quali reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

previsti all'art. 25 sexies del d.lgs. 231/2001, articolo aggiunto dall'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 Legge Comunitaria);

- Art. 25-septies (quali omicidio colposo art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 legge 3 agosto 2007, n. 123, 590 c.p.);
- Art. 25-octies (quali reati di ricettazione art. 648 c.p., riciclaggio art. 648-bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita autoriciclaggio art. 648-ter c.p., autoriciclaggio art. 648-ter 1 c.p.);
- Art. 25-nonies (quali delitti in materia di violazione del diritto di autore ex Legge 22 aprile 1941 n. 633);
- Art. 25-decies (quale induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377-bis c.p.);
- Art. 25-undecies (quali inquinamento ambientale art. 452-bis c.p., disastro ambientale art. 452-quater, delitti colposi contro l'ambiente art. 452-quinquies, circostanze aggravanti art. 452-octies, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727-bis c.p., distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto art. 733-bis c.p., scarico illegale di acque reflue industriali, attività di gestione non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, omessa bonifica dei siti, trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività, disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica legge 7 febbraio 1992, n. 150, falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente art. 3 comma 6 legge 28, inquinamento doloso provocato dalle navi d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, combustione illecita di rifiuti art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);

- Art. 25-duodecies (quali impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno art. 22 comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano di stranieri art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, permanenza nel territorio dello Stato Italiano di stranieri irregolari al fine di trarne un ingiusto profitto art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Art. 25-terdecies (quali razzismo e xenofobia artt. 1, 3 comma 3-bis legge 13 ottobre 1975, n. 654);
- Art. 25-quaterdecies (quali frode in competizioni sportive art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401, esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Art. 25-quinquiesdecies (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, D.lgs. 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 1, D.lgs. 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, D.lgs. 74/2000, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, D.lgs. 74/2000, delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, D.lgs. 74/2000, omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, D.lgs. 74/2000, indebita compensazione, previsto dall'art 10-*quater,* D.lgs. 74/2000).

1.5 APPARATO SANZIONATORIO

Sono previste dal d.lgs. 231 /2001 a carico dell'Ente, in conseguenza o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la specificazione che, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del d.lgs. 231/2001, *"le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente"*) che, a loro volta, consistono in:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258, 22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

1) il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
2) l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di reati: contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica quali falsità in monete, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, dei reati in materia di salute e sicurezza nonché dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti informatici e trattamento illecito dei dati) e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto, dalla consumazione del reato, un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole azioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e se, necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14 comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni

ex art. 15 d.lgs. 231/2001.

1.6 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniari (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione dell'azienda. Secondo l'art. 27 comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita agli Enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci dell'Ente e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente, autonoma rispetto, non solo a quella dell'autore del reato (cfr. art. 8 d.lgs. 231/2001) ma, anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale. Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione, e cessione di azienda.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

1. evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
2. non penalizzare interventi di organizzazione privi di intenti elusivi.

Sul punto (il Legislatore): *"il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'Ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".*

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di Ente, senza determinare l'estinzione del soggetto

originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume i diritti e obblighi della Società partecipante all'operazione (art. 2504 – bis primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati dell'Ente di cui avrebbe dovuto risponderne.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale dell'Ente questo rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica agli Enti beneficiari, ai quali risulta dovuto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o scissione.

In caso di sanzione interditttiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

a) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
b) l'Ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tenere conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.

Il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidamente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

a) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
b) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.8 REATI COMMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia, in relazione ai reati contemplati dallo stesso decreto, commessi all'estero. La ratio della disciplina è incentrata sulla necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001), su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per i reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente collegato all'Ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli artt. da 24 a 25 quinquiesdecies del d.lgs., sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 – a fronte della serie dei reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'Ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il*

procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'Ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001).

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2 del d.lgs. 231/2001, che viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che, quest'ultimo, sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39 commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del d.lgs.231/2001):

1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza;

L'Ente dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, quindi, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'Ente è tenuto.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi

che consistono in:

- verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono individuate significative violazioni delle prescrizioni o, quando intervengono i mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Bisogna precisare che qui si ha un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa. Sarà, infatti, l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.11 LE LINEE GUIDA

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008, nel marzo 2014 ed infine nel giugno 2021(di seguito, per brevità, cumulativamente definite le "Linee Guida").

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;

 predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Al riguardo, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa,
- la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
- la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
- autonomia ed indipendenza,
- professionalità,
- continuità di azione;

- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente "a rischio reato", di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

2. *L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZAZIONE E LA REALTA' SOCIETARIA DI B FOR PER S.R.L.*

In data 28 novembre 2011, con atto costitutivo numero di repertorio 20157, notaio rogante Barchi Luca, è stata costituita la B FOR PET S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), alla Via Ai Vodi n. 9, C.A.P. 38015. L'attività principale della società ha ad oggetto:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materie plastiche, di altre materie e prodotti riciclabili e di altri prodotti non alimentari;
- attività di consulenza nel settore delle materie plastiche e di altre materie e prodotti riciclabili;
- attività di stoccaggio e recupero di rifiuti plastici;
- gestione di rifiuti plastici;
- messa in riserva di rifiuti plastici non pericolosi;
- recupero di rifiuti plastici non pericolosi.

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La B. FOR PET S.r.l. ha scelto di adottare un modello organizzativo unico, che assolva con precisione le richieste e gli obblighi posti sia dal d.lgs. 81/08 ed s.m.i., sia dal d.gs. 152/2006 ed s.m.i., sia dal d.lgs. 231/01 ed s.m.i., affrontando e risolvendo i problemi applicativi posti nella pratica dalla necessità di far convivere norme così diverse.
Il sistema di gestione integrato della B. FOR PET S.r.l., formato da Manuale, Procedure e documenti di registrazione, è conforme alle seguenti norme:

- ✓ ISO 14001:2015;
- ✓ ISO 9001:2015;
- ✓ UNI 10667- 2:2010;
- ✓ Regole Particolari (Doc. 002/13).

I settori certificati sono:

1) attività prevalente esercitata dall'impresa: il commercio al dettaglio e all'ingrosso di materie plastiche, di altre materie e prodotti riciclabili e di altri prodotti non alimentari, gestione rifiuti

compresi i recuperabili, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi mediante la raccolta, il trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2.1 Le finalità del modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone le finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo diretto alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di B. FOR PET S.r.l., ed in particolare i soggetti impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito di natura disciplinare, passibile di sanzioni o punibile, nei casi più gravi, con la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che B. FOR PET S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

2.2 La costruzione del modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

(i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di B. FOR PET SRL informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;

(ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o - limitatamente ai reati – "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "Aree a Rischio Reato");

(iii) definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;

(iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal d.lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità

degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace applicazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, da evidenziare come le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

2.3 La struttura del modello ed i reati presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- ✓ incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- ✓ regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Gli strumenti individuati per la costruzione del Modello, punti fondamentali per la costruzione dello stesso, possono essere così sintetizzati:

- ✓ - risk analysis, ovvero individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia più esposto alla realizzazione dei Reati;
- ✓ - revisione e adattamento delle procedure aziendali in grado di prevenire i rischi ed adozione di eventuali nuove procedure apposite;
- ✓ - istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di informazione e di controllo e di intervento correttivo.

In particolare, il Modello di B. FOR PET S.r.l. è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine dello stesso e da una "Parte Speciale" in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001. Si è fatto, inoltre, riferimento alla migliore pratica italiana esistente in materia, quale strumento operativo e di indirizzo maggiormente confacente alla struttura organizzativa della Società.
La Parte Speciale contiene - per ciascuna categoria di reati presupposto - una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento fissate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.
Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute

rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta da B. FOR PET S.r.l. e della sua storia, sono stati considerate non rilevanti le seguenti fattispecie:
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti art. 24-bis D.lgs. 231/01;
Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento art. 25-bis D.lgs. 231/01;
Delitti in materia di finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti art. 25-quater D.lgs. 231/01;
Delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25-quater 1 D.lgs. 231/01;
Delitti contro la personalità individuale art. 25-quinquies D.lgs. 231/01;
Reati di abuso di mercato art. 25-sexies D.lgs. 231/01;
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore art. 25-nonies D.lgs. 231/01 introdotti dall'art.;
Delitti di razzismo e xenofobia art. 25-terdecies D.lgs. 231/01;
Delitti di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/01.
In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura organizzativa sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.
L'adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell'organo dirigente ed in particolare al Consiglio di Amministrazione, al quale è altresì attribuito, nel d.l.gs. n. 231 del 2001, il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative a altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione.

2.4 I documenti connessi al modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

1. Codice etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità di B. FOR PET S.r.l. nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il "Codice Etico");
2. Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il "Sistema Sanzionatorio");
3. Sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (organigrammi, ordini di servizio, mansionari, etc.);

4 Sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

Inoltre, in virtù delle certificazioni possedute e dei documenti precedentemente redatti, altre componenti fondanti del Modello sono individuate nei seguenti elementi:

1 Procedure gestionali ed operative (anche su supporto informatico);

2 Organismo di Vigilanza;

3 Comunicazione al personale e sua formazione ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in autonomia, indipendenza e professionalità;
- previsione di obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza;
- possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal d.lgs. 231/01.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (atto fortemente condannato dalla B. FOR PET S.r.l.), perché contrario alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio. Dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a B. FOR PET S.r.l. di reagire tempestivamente al fine di prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è quella di sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli Organi Societari, nei Consulenti e Partner che operano nell'ambito dei processi sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

(Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le "Procedure")

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure già adottati ai fini della certificazione aziendale secondo gli standard di riferimento prescelti.

Gestione delle risorse finanziarie: fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

2.5 I reati presupposto ritenuti astrattamente configurabili per B FOR PET S.r.l.

Di contro, in base all'attività svolta dalla Società B FOR PER S.R.L., sono state ritenute rilevanti e astrattamente configurabili le seguenti fattispecie incriminatrici contenute nel D.lgs. 231/01:

- Art. 24 (quali Malversazione a danno dello Stato art. 316 c.p., indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 316-ter c.p., frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p., truffa art. 640 c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640-bis c.p., frode informatica art. 640-ter);
- Art. 24-ter (quali associazione per delinquere art. 416 comma 6 c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere art. 416-bis c.p., scambio elettorale politico mafioso art. 416-ter c.p.);
- Art. 25 (quali corruzione per l'esercizio della funzione art. 318 c.p., pene per il corruttore art. 321 c.p., istigazione alla corruzione commi 1 e 3 c.p., traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p., peculato art. 314 comma 1 c.p., malversazione a danno dello Stato art. 316 c.p., abuso d'ufficio art. 323 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari 319-ter c.p., istigazione alla corruzione art. 322 commi 2 e 4 c.p., concussione art. 317 c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari art. 319-ter c.p., induzione a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.);
- Art. 25-bis 1 (quali art. 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio, art 513 bis c.p. illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali, art. 515 c.p.

nell'esercizio del commercio, art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. vendita 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 – ter c.p. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 quater c.p. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

- Art. 25-ter (quali le false comunicazioni sociali art. 2621 c.c., false comunicazioni sociali art. 2621-bis c.c., false comunicazioni sociali nelle società quotate art. 2622 c.c., falso in prospetto art. 2623 c.c., falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dell'Ente di revisione e corruzione dei revisori, impedito controllo art. 2625, comma 2 c.c., formazione fittizia del capitale art. 2632 c.c., indebita restituzione di conferimenti art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve art. 2627 c.c., illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o dell'Ente controllante art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori art. 2629 c.c., omessa comunicazione del conflitto d'interessi art. 2629-bis c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c., corruzione tra privati art. 2635 c.c., istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c., illecita influenza sull'assemblea art. 2636 c.c., aggiotaggio art. 2637 c.c., ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza art. 2638 c.c., nelle disposizioni di nuova formulazione come disposto dalla Legge anticorruzione del 6 novembre 2012 n. 190, di cui all'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001);
- Art. 25-septies (quali omicidio colposo art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 legge 3 agosto 2007, n. 123, 590 c.p.);
- Art. 25-octies (quali reati di ricettazione art. 648 c.p., riciclaggio art. 648-bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita autoriciclaggio art. 648-ter c.p., autoriciclaggio art. 648-ter 1 c.p.);
- Art. 25-decies (quale induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377-bis c.p.);
- Art. 25-undecies (quali inquinamento ambientale art. 452-bis c.p., disastro ambientale art. 452-quater, delitti colposi contro l'ambiente art. 452-quinquies, circostanze aggravanti art. 452-octies, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 727-bis c.p., distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto art. 733-bis c.p., scarico illegale di acque reflue industriali, attività di gestione non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, omessa bonifica dei siti, trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito

di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività, disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica legge 7 febbraio 1992, n. 150, falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati art. 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente art. 3 comma 6 legge 28, inquinamento doloso provocato dalle navi d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, combustione illecita di rifiuti art. 257 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);

- Art. 25-duodecies (quali impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno art. 22 comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ingresso illegale nel territorio dello Stato Italiano di stranieri art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, permanenza nel territorio dello Stato Italiano di stranieri irregolari al fine di trarne un ingiusto profitto art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Art. 25-quinquiesdecies (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, D.lgs. 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 1, D.lgs. 74/2000, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 comma 2-bis, D.lgs. 74/2000, occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, D.lgs. 74/2000, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, D.lgs. 74/2000, delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4, D.lgs. 74/2000, omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5, D.lgs. 74/2000, indebita compensazione, previsto dall'art 10-*quater,* D.lgs. 74/2000).

3. .DIFFUSIONE DEL MODELLO

3.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale B. FOR PET S.r.l. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i "Destinatari").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di B. FOR PET S.r.l.

3.2 Formazione del personale

È obiettivo di B. FOR PET S.r.l. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dal Consiglio di Amministrazione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa, all'atto dell'assunzione, ed alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico ed il Modello - Parte Generale di B. FOR PET S.r.l. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella intranet aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della/e Sezione/i della Parte Speciale che riguarda/no l'Area di riferimento;
- Una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (e-mail di aggiornamento, intranet aziendale), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica sezione della intranet aziendale (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento.

Informazione ai Terzi e diffusione del Modello.

B. FOR PET S.r.l. prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i partners, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese (di seguito, per brevità, i "Terzi").

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di B. FOR PET S.r.l. del Modello ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito internet della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di B. FOR PET S.r.l., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, attestando di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, nonché obbligandosi a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei reati presupposto.

4 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI B. FOR PET S.R.L.

4.1 Il modello di governance di B. FOR PET S.R.L.

B. FOR PET S.r.l. è una società a responsabilità limitata ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

La B. FOR PET ha deciso di conferire poteri di delega al Consigliere Brusaferri Remo, con firma libera e disgiunta, per il compimento delle operazioni necessarie alla gestione e direzione dell'impianto produttivo di Lavis (TN) ed anche per lo stabilimento di Campolattaro (BN).

Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, la Società ha fissato forme di controllo generale applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;

Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

Adeguatezza delle norme interne: l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;

Tracciabilità/Documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

4.2 L'organismo di vigilanza

L'OdV è l'organo appositamente nominato dall'amministratore della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza al fine della concreta attuazione del Modello e della prevenzione degli illeciti, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello stesso rispetto all'evoluzione dell'azienda.
Esso è "autonomo e indipendente", distinto dalla proprietà e dalla dirigenza della Società e non influenzabile nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, ma anche calato nella realtà aziendale e costantemente aggiornato sull'attività di impresa, in modo da garantire quella continuità d'azione indispensabile per lo svolgimento dei compiti affidati. Allo scopo di garantire autonomia ed indipendenza, all'OdV non andranno mai attribuiti compiti operativi, che possano coinvolgere nell'amministrazione della società.
Il ruolo di OdV deve essere affidato a soggetti dotati dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in cui trova applicazione il d.lgs. 231/01.
In sede di nomina dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri, il rinnovo, il budget di dotazione annuale, ferma restando la necessità e l'obbligatorietà di tale budget, strumento indispensabile per rendere autonomo l'OdV.
Al di là della fase genetica di definizione dell'organo, l'OdV ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento mediante l'elaborazione e l'adozione di un Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali, provvedendo al saldo corrispettivo, imputandolo al proprio budget di dotazione di esercizio.
Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riferisce direttamente ai vertici della Società.

4.3 Funzioni e poteri dell'Odv
All'OdV è affidato il compito:

A. di vigilare sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti, partner, e quindi sulla coerenza dei comportamenti concreti dei singoli rispetto al modello istituito;

B. di verificare la costante e attuale effettività e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale, conosciuta in senso dinamico e mai statico, e la concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;

C. di verificare l'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, e di proporre all'amministratore le modifiche e gli aggiornamenti necessari per il raggiungimento degli scopi a cui il modello è preordinato;

All'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare ed applicare le procedure di controllo previste dal Modello. Ciò ovviamente non esclude le attività di controllo demandate al management operativo e da considerare parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
- effettuare controlli a sorpresa sull'attività aziendale e, in particolare, sugli ambiti di attività ritenute a rischio reato;
- coordinarsi con i Responsabili e il Consiglio di Amministrazione di B. FOR PET S.r.l. per i programmi di formazione al personale;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Odv;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale, di ogni genere, e sarà costantemente informato dal management sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del d. lgs.231/2001;
- promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei soggetti dipendenti della B. FOR PET S.r.l, per i quali ravvisi comportamenti posti in violazione del Modello.

L'OdV è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con le unità organizzative aziendali per acquisire ulteriori elementi di indagine (es.: Ufficio del Personale per l'applicazione di sanzioni, Ufficio Legale e Societario per l'esame di accordi e contratti ecc.).

4.4. Reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV trasmetterà copia delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, nonché ai Responsabili delle unità organizzative sottoposte ai controlli.

Inoltre l'OdV preparerà ogni tre/sei mesi una relazione scritta della sua attività per il Consiglio di Amministrazione, relazione in cui riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve:

1. comunicare al vertice della società, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
2. comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
3. comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
4. relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

1. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, dirette alla modificazione delle attività suscettibili di miglioramento, nonché una dettagliata informativa sui risultati ottenuti;
2. segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari, nonché dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitarne il ripetersi.

4.5 Verifiche periodiche

L'OdV compie verifiche periodiche sul Modello che saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan da lui stesso approvato.

A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre all'Amministratore.

4.6 Procedure per le attività sensibili

In relazione al rischio di commissione sia dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, le procedure ed i controlli preventivi prevedono:

- un'attività formativa e informativa, rivolta ai Responsabili di unità organizzative, avente per oggetto i principali rischi di commissione di reati nelle attività di competenza;
- un elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili delle unità organizzative ai fini della redazione dei documenti contabili societari;
- la consegna da parte del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio, in congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione dello stesso;
- un incontro, da tenersi almeno una volta all'anno, fra l'OdV e il CdA;
- un'agenda degli adempimenti societari;
- la raccolta delle comunicazioni effettuate e ricevute e dei verbali relativi alle verifiche del Revisore.

4.6 Individuazione dell'organismo di vigilanza

B. FOR PET S.r.l. ha optato per un organismo plurisoggettivo, composto da membri esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Si è ritenuto necessario individuare soggetti dotati delle necessarie competenze e conoscenze nell'ambito "231", in modo da essere in grado di cogliere immediatamente quali fatti possano costituire "campanello d'allarme" di una potenziale attività illecita, ma soggetti, al tempo stesso, avvezzi ai meccanismi di funzionamento dell'impresa e, quindi, in grado di comprendere i passaggi dell'attività aziendale e i risvolti di essa forieri di rischi.

Tale scelta, ricade su soggetti esterni alla società, che garantiscono l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurandone al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Con la medesima delibera che ha nominato l'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato il compenso spettante a tale organo per l'incarico assegnatogli.

Una volta insediato, l'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere.

4.7 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- ✓ scadenza dell'incarico;
- ✓ revoca per giusta causa dell'Organismo da parte del CdA;
- ✓ rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al CdA;
- ✓ sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui appresso.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

1. il caso in cui il componente anche semplicemente indagato, in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
2. il caso di interdizione, inabilitazione o fallimento del componente;
3. il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
4. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
5. il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

Nelle ipotesi di cui a punti 1 e 2 il componente decade di diritto, senza bisogno di alcun atto da parte del CdA.

La revoca è disposta con delibera da parte del CdA.

In caso di scadenza, decadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV.

4.8 Risorse dell'organismo di vigilanza

Il CdA assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato, ma in ogni caso tali da rendere effettiva la funzione dell'organismo di vigilanza.

4.9 Flussi informativi dell'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi), in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di B. FOR PET S.r.l. ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

1. i destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da B. FOR PET S.r.l.;
2. i terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
3. i terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

1. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta la Società od i componenti degli organi sociali;
2. i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Sindaci) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.lgs. n. 231 del 2001;
3. le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
4. i cambiamenti organizzativi;
5. gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
6. le operazioni significativamente svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
7. i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
8. le eventuali comunicazioni ai Sindaci in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
9. la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
10. la copia dei verbali delle riunioni e delle decisioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati (mail box create ad hoc) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.
L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

5 CODICE SANZIONATORIO

5.1 La valutazione del fatto

Le sanzioni disciplinari terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi per ciascuna fattispecie:

1. l'intenzionalità del comportamento;
2. il grado di colpa;
3. la sussistenza o meno di precedenti disciplinari (reiterazione);
4. il ruolo e le mansioni coperte;
5. la potenzialità del danno rilevato per la società;
6. le altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.

La declaratoria di seguito utilizzata per ricondurre violazioni a sanzioni applicabili ha, quindi, valore solo indicativo. A loro volta le sanzioni sono tipizzate secondo quanto previsto dal CCNL dei dipendenti.

5.2 Le sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati, quadri e impiegati non dirigenti

Ai sensi del disposto degli articoli 5 e 7 del d.lgs. 231/2001, le sanzioni previste nella presente sezione si irrogano agli appartenenti alle categorie di quadri ed impiegati alle dipendenze della Società, che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

a) inosservanza di misure poste a garanzia dello svolgimento dell'attività della Società e tese ad individuare ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio di cui al d.lgs. 231/2001;

b) mancanza, falsità o incompletezza nell'applicazione delle procedure di documentazione, conservazione e controllo degli atti, istituite da B. FOR PET S.r.l., che ne inficino la trasparenza, veridicità e verificabilità;

c) elusione del sistema di controllo, con sottrazione, distruzione o alterazione di documenti;

d) ostacolo all'accesso a documenti ed informazione da parte dell'ODV;

e) inosservanza delle regole dettate dal Codice Etico, con riferimento anche alle linee guida, alle norme ed agli standard generali di comportamento;

f) violazione delle prescrizioni in materia di poteri di firma, modalità di abbinamento delle firme e di conferimento delle deleghe;

g) mancata formazione e consegna delle dichiarazioni o falsità nelle stesse in spregio al Modello ed al Codice Etico;

h) mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interesse;

i) carenza di controlli ed informazioni in merito al bilancio e, in generale, alle comunicazioni sociali;

l) assenza di vigilanza sul comportamento del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità, e mancata verifica della correttezza dei comportamenti tenuti nell'ambito delle aree a rischio e, comunque, strumentali ai processi a rischio reato.

Sanzioni

Le sanzioni irrogabili, proporzionate alla gravità dell'infrazione, sono le seguenti:

1. rimprovero scritto;
2. multa di ammontare pari al valore di non più di tre ore di retribuzione base;
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni;
4. licenziamento con preavviso;
5. licenziamento senza preavviso.

Trasgressioni che comportano l'ammonizione scritta

Incorre nella sanzione dell'ammonizione scritta, il lavoratore che violi colposamente, per la prima volta, le disposizioni del Codice Etico, dei Protocolli e, comunque, in generale, del Modello, senza che queste infrazioni assumano rilevanza esterna.

Trasgressioni che comportano la multa

La sanzione della multa - nella misura su indicata - è irrogata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al punto precedente.

La multa può essere irrogata anche nei casi in cui, per il livello di responsabilità, gerarchico o tecnico che assume il responsabile della violazione, od in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello.

Più precisamente, può incorrere nella sanzione della multa il lavoratore che violi le disposizioni dettate dal Modello (Codice Etico e Protocolli compresi) inerenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, la correttezza e trasparenza della gestione, il trattamento delle informazioni riservate o i rapporti con le autorità giudiziarie (ad esempio, la mancata segnalazione di accertamenti ovvero di mandati di comparizione emessi nei confronti dei lavoratori, per motivi attinenti la prestazione lavorativa) o tutte le trasgressioni che, pur non rientrando nel punto precedente, non comportino sanzioni più gravi.

Trasgressioni che comportano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

Viene disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di cinque giorni, nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al precedente punto, nonché nei casi di violazioni procedurali di gravità tale da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi.

Oltre i casi sopra indicati di recidiva o di significativa gravità della violazione, sono sanzionate con la sospensione le condotte attive e volontarie di inosservanza del dettato del Modello consistenti, ad

esempio, nel redigere report e documenti, nel rilasciare dichiarazioni contenenti trascrizioni di informazioni o dati falsi, attestazioni di fatti non veri, sottoscrizioni di false dichiarazioni o nell'alterate o distruggere relazioni e documenti.

Trasgressioni che possono costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento

La sanzione del licenziamento con preavviso per giustificato motivo soggettivo, ai sensi e nelle forme della L.n. 604/1966 e del Contratto Collettivo Nazionale, si irroga nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni commesse nella gestione dei rapporti e nello svolgimento di attività a contatto con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, nel caso del dipendente che invii documenti falsi o contraffatti o rilasci false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione);
- violazioni commesse nell'ambito dei poteri di firma, dei relativi abbinamenti e del rilascio delle deleghe, con particolare riguardo ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed ai reati societari con riguardo ad atti e documenti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
- azioni commesse in violazione dell'obbligo di formazione e consegna delle dichiarazioni richieste dal Modello o dal Codice Etico o falsità nelle stesse;
- violazioni commesse nell'inosservanza del dovere di segnalazione dei conflitti di interesse, soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- violazioni commesse nella redazione delle comunicazioni sociali destinate al pubblico o ai soci, oppure alle Autorità Pubbliche, attestando o trascrivendo volontariamente le informazioni ivi contenute o i documenti di supporto.

Trasgressioni che possono comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa

La sanzione del licenziamento per giusta causa, senza preavviso, ex art. 2119 c.c., si può irrogare per punire quelle violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, commesse con dolo o colpa così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano qui di seguito:

- l'omessa, carente o falsa redazione e conservazione della documentazione degli atti relativi alle procedure, dolosamente volta a impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo, realizzata dolosamente distruggendo od alterando la documentazione relativa alla procedura, oppure impedendo l'accesso a documenti ed informazioni da parte degli organi preposti, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza;
- la dolosa violazione di procedure con rilevanza esterna oppure l'elusione fraudolenta delle stesse, attraverso un comportamento diretto a realizzare inequivocabilmente uno dei reati di cui al D.lgs.

n. 231/2001 o, addirittura, la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati ivi previsti.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze rilevanti ai sensi del presente punto, la Società può, a propria discrezione, disporre un'iniziale sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo dal lavoro e dalla retribuzione, con effetto immediato, per un tempo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, la Società decida, comunque, di comminare il licenziamento, lo stesso decorrerà dal giorno di inizio della sospensione.

5.3 Dirigenti

Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La condotta dei Dirigenti, in violazione del dettato del Codice Etico e del Modello, è sanzionata secondo le modalità previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti, applicando, tra l'altro, il principio di proporzionalità dettato dall'art. 2106 c.c., oltre che i medesimi criteri della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione, del grado di colpa o dolo, della reiterazione o meno del medesimo comportamento e dell'intenzionalità dello stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai Dirigenti sono quelli previsti dai Contratti Collettivi e dalla normativa di legge vigente per gli impiegati di massima categoria dipendenti dell'azienda.

Nel caso in cui il Dirigente si renda colpevole di una infrazione che non comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, tali episodi devono, comunque, essere annotati nelle rispettive schede valutative/note di qualifica o nel loro stato di servizio, o, ancora, in un apposito registro tenuto dall'impresa.

L'annotazione, oltre che funzionale nel memorizzare eventuali recidive, deve essere tenuta in considerazione, negativamente, anche dall'Amministratore responsabile dell'area di appartenenza del trasgressore, ai fini del conferimento di ulteriori incarichi e deleghe, nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, benefit, aumento di compensi. Qualora si riscontrino, a carico del medesimo Dirigente, violazioni tali da non comportare il licenziamento, allo stesso saranno revocate le eventuali deleghe ed egli potrà essere assegnato ad un'altra area dell'azienda, non a rischio, nei modi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale

Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Qualora un Dirigente violi le disposizioni del Modello (Codice Etico e Protocolli compresi) in una maniera che, per gli altri lavoratori subordinati, avrebbe comportato il licenziamento o se questi impedisca dolosamente, nell'area di propria competenza, l'applicazione delle misure previste dal Modello medesimo,

il suo rapporto di lavoro sarà risolto, conformemente alle previsioni (licenziamento con contestuale motivazione) del Contratto Collettivo Nazionale di settore.

5.4 Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione da parte del Consiglio di Amministrazione di quanto prescritto nel Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza deve informare l'Assemblea dei Soci e il Revisore, che decidono, nella adunanza appositamente convocata, i provvedimenti da adottare.

Le infrazioni dell'Amministratore che abbia, tra gli altri, l'effetto di causare il licenziamento di dirigenti o dipendenti, oppure di procurare danni alla Società e ai soci, oppure che costituiscano simulazione di operazioni finanziarie, comportano la revoca per giusta causa del trasgressore, previa deliberazione dell'Organo competente.

Fuori dai casi di revoca dell'incarico di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, al quale siano stati attribuiti dei poteri da esercitarsi disgiuntamente, qualora compia degli atti eccedenti o non contemplati nell'ambito dei suoi poteri conferiti o, comunque, violi limiti prescritti dal Modello per più di tre volte nel corso di un esercizio, sarà sospeso dall'incarico, (nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto).

Qualora le trasgressioni al Modello configurino anche ipotesi di decadenza dalla carica di Presidente/Consigliere ex art. 2382 c.c., l'Assemblea dei Soci provvederà direttamente alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

Deve escludersi l'applicazione delle misure sanzionatorie all'Amministratore che abbia violato il Modello nei casi di ratifica dei predetti comportamenti da parte dell'Assemblea dei Soci, nella prima adunanza possibile o, comunque, entro quattro mesi dal riscontro della trasgressione.

Le eventuali contestazioni di reati al Consiglio di Amministrazione, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dell'Autorità Giudiziaria, non comportano l'automatica applicazione delle sanzioni disciplinari qui previste, essendo la valutazione rimessa all'Assemblea dei Soci.

5.5 Consulenti, concessionari, agenti, intermediari, partner, lavoratori parasubordinati e collaboratori esterni

Le violazioni del Modello e del Codice Etico imputabili a consulenti esterni, partner e fornitori e, più in generale, a coloro che collaborano con la B. FOR PET S.r.l. pur non essendovi legati da un rapporto di dipendenza, perpetrate nello svolgimento di attività in nome e/o per conto o sotto il controllo della Società, qualora siano tali da comportare anche il solo rischio di irrogazioni di sanzioni a danno di quest'ultima, legittimeranno l'immediata applicazione di misure disciplinari a carico dei responsabili.

A tal fine, B. FOR PET S.r.l. si impegna ad inserire specifiche e dettagliate clausole nei contratti, nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, che prevedano le sanzioni irrogabili.

In mancanza, è prerogativa del Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, valutare la gravità della violazione e, quindi, decidere in merito alla sanzione, di volta in volta, applicabile.

Tali infrazioni, seppure lievi, sono, comunque, valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto e/o dell'incarico al terzo trasgressore.

Le violazioni possono essere sanzionate, proporzionalmente alla gravità, con le modalità già previste in questo Codice Disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti, fino a comportare la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

La Società, nel caso in cui sia stata danneggiata dai suddetti comportamenti, si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.

5.6 Registro

La Società adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una violazione. L'iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.